



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

provincia di VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE A SOGGETTI PRIVATI, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

ATTENZIONE:

Le versioni riportate non costituiscono testo ufficiale dei Regolamenti Comunali per il quale si rinvia alla versione depositata presso l'Ufficio Protocollo/Archivio Comunale. Stante la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti.

approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 06/09/2000

TITOLO I

INTRODUZIONE

ART. 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di provvidenze economiche a favore di soggetti privati, enti ed associazioni.

ART. 2

SOGGETTI PRIVATI DESTINATARI

- Gli individui e le famiglie in condizioni di particolare necessità (art. 1 - L. 3.6.37, n. 847, attribuzione al Comune con il D.P.R. n. 616 del 24.7.77 - art. 25, comma 80);
- Famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto (D.P.R. 24.7.77 n. 616, art.23);
- Ex detenuti (D.P.R. 24.7.77 n. 616 - art.23);
- Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili (D.P.R. 24.7.77 n. 616 - art. 42);
- Alunni che debbono assolvere l'obbligo scolastico (D.P.R. 24.7.77 n. 616 - art. 42);
- Studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (D.P.R. n. 616 24.7.77 - art. 42);
- Emigrati di origine veneta (D.P.R. 24.7.77 n. 616 - art. 22);
- Mutilati ed invalidi del lavoro (D.P.R. 18.4.79 / D.P.R. 31.3.79);
- Orfani dei lavoratori (D.P.R. 18.4.79);
- Conduttori di appartamento meno abbienti (L. 27.7.79 n. 392 - titolo III);
- Individui in particolari difficoltà in relazione al raggiungimento dei minimi pensionistici.

Il tutto nell'ambito e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982.

TITOLO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

CAPO 1°

GENERALITA'

ART. 3

OBIETTIVO GENERALE

1. Con i contributi economici l'Amministrazione Comunale intende garantire alla popolazione un reddito minimo che consenta una vita civile e dignitosa e che eviti l'emarginazione causata dall'insufficiente disponibilità economica.

ART. 4

REDDITO "MINIMO VITALE"

1. Il reddito "minimo vitale" è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento e dell'igiene della persona ed è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S..

Tale quota sarà aggiornata automaticamente e annualmente secondo le variazioni della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.

2. Reddito "minimo vitale" della persona sola è considerato il 120% della quota base.

3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare composto da più persone è calcolato sommando le seguenti quote:

- Capo famiglia - 100% della quota base;
- Secondo componente del nucleo familiare - 70% della quota base;
- Altri familiari componenti della famiglia - 30% della quota base.

4. Per i familiari, diversi dal capo famiglia e dal coniuge, che hanno figli a carico, viene calcolata una quota pari al 100%.

5. Per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia o minorazione, siano così bisognosi, da non essere in grado di provvedere, senza l'altrui aiuto, alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota pari al 155% della quota base.

6. Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare, per un importo massimo pari a L.500.000 mensili, aggiornato annualmente secondo l'indice di aumento ISTAT.

7. Per i componenti del nucleo familiare che si rifiutano di accettare un lavoro adeguato, l'ente diminuisce il "minimo vitale", calcolato ai sensi dei precedenti commi, di un importo pari alla corrispondente quota.

ART. 5

REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo (compresi gli alimenti) percepiti dai vari componenti del nucleo familiare.

2. Il Comune può disporre adeguati accertamenti.

ART. 6

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. La richiesta per i vari servizi, corredata dai documenti giustificativi, deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla relativa istruttoria.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Comunale per l'Assistenza Sociale, provvederà, in base a quanto disposto dal presente regolamento, nel rispetto degli eventuali criteri attuativi definiti dalla Giunta, in merito all'assegnazione della provvidenza.

3. L'esito della domanda deve essere comunicato al richiedente per lettera entro 30 giorni dalla data di protocollo.

4. In presenza di gravi e giustificati motivi, la provvidenza potrà essere sospesa e/o revocata.

CAPO II

SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI DI BASE

ART. 7

OBIETTIVO

1. Tale servizio eroga contributi mensili, affinché l'utente riesca ad avere temporaneamente un reddito.

ART. 8

ENTITA' DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI BASE

1. L'ammontare del contributo mensile da erogare risulta dalla differenza fra il "minimo vitale" di cui all' art. 4 e il reddito reale del nucleo familiare di cui all' art. 5. Se la differenza tra il "minimo vitale" e il reddito reale è inferiore a L.50.000, si calcola comunque un contributo economico forfettario di L. 50.000 mensili.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO ECONOMICO DI BASE

1. Per essere ammessi ad usufruire del servizio economico di base è necessario che il nucleo familiare possieda i seguenti requisiti:

- a. i Componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Grisignano di Zocco;
- b. il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato come previsto all'art. 5, deve essere inferiore al "minimo vitale";
- c. i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa) e beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- d. nel caso di persona sola, proprietaria di beni immobili, il cui reddito sommato agli altri redditi di qualsiasi tipo non sia superiore al "minimo vitale" (art. 4), la stessa, di norma, si deve impegnare a rimborsare al Comune la somma percepita a titolo di contributo Economico di Base. Tale impegno sarà poi registrato a cura dell'Amministrazione Comunale al competente Ufficio Registro;
- e. non devono esistere o essere rintracciabili persone tenute agli alimenti, come previste dall'articolo 433 C.C., che non facciano parte del nucleo stesso.

2. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine seguente (art. 433 C.C.):

1. il coniuge
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali
3. i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti,
4. i generi, le nuore;
5. il suocero, la suocera;
6. i fratelli e le sorelle (con precedenza dei germani sugli unilaterali).

3. Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti che pur avendone la possibilità non vi provvedano, l'Amministrazione Comunale inviterà le stesse ad adempiere a tale obbligo di legge.

4. Qualora, nonostante l'invito, le stesse persone persistano nel non erogare gli alimenti, il Responsabile del Servizio notificherà la situazione all'organo giudiziario competente.

5. Eventualmente, in attesa del pronunciamento dell'organo giudiziario competente, si procederà all'esame della domanda ed alla conseguente decisione, non tenendo conto della situazione pendente; la pratica

sarà riesaminata al momento della decisione dell'organo giudiziario competente.

Nel caso in cui le persone tenute agli alimenti vi provvedano di fatto, la quota degli alimenti andrà sommata al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 5 comma 2°.

ART 10

DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La durata del servizio è determinata dal Responsabile del Servizio, ma in ogni caso per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi **per** volta.

2. Le somme mensili in denaro vengono erogate attraverso la Tesoreria comunale, con liquidazioni mensili.

3. La Giunta può definire criteri attuativi del servizio.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione necessaria per accedere al servizio è la seguente:

2. domanda sull'apposito stampato predisposto dall'amministrazione, compilata in ogni sua parte e firmata;

3. autocertificazione su:

- stato di famiglia;
- dichiarazione dei redditi;
- ultima busta paga;
- libretti di pensione;
- pagamento dell'affitto;
- per i disoccupati: iscrizione nelle liste di collocamento;
- ulteriori redditi;
- ulteriori dati ritenuti utili per l'istanza, da stabilirsi di volta in volta.

ART. 11 BIS

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. La documentazione prodotta dall'interessato può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali e/o dal Comando Vigili Urbani, esemplificativamente:

- ricerche catastali (Ufficio Registro – Conservatoria Registri Immobiliari) sulle proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
- ulteriori ricerche presso enti pubblici (I.N.P.S. – Prefettura – U.L.S.S. – etc.);
- accertamenti disposti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita.

CAPO III

SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI PER BISOGNI ECCEZIONALI

ART. 12

OBIETTIVO

1. Questi contributi possono essere erogati, con carattere continuativo o una tantum, nei casi di :
 - cure costose e prolungate o diete particolari non coperte in tutto o in parte da altri enti;
 - custodia anche temporanea di minori, anziani o inabili;
 - assistenza a soggetti non autosufficienti, non assicurabile da familiari e richiedente la presenza di terzi;
 - trasporto necessario per accedere a servizi o a prestazioni relative ad un handicap;
 - fornitura di attrezzatura o esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica (ad esempio stufe, riparazioni, etc.);
 - altri casi eccezionali.

ART. 13

ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER BISOGNI ECCEZIONALI

1. L'entità del contributo è:
 - pari alla spesa da sostenere, se il reddito familiare mensile (art. 5) è inferiore al minimo vitale (art. 4);
 - è pari alla differenza fra la spesa mensile da sostenere e la differenza tra reddito e minimo vitale se il reddito è superiore al minimo vitale.
2. Il contributo minimo da corrispondere è tuttavia di L. 50.000 mensili.

ART. 14

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI PER BISOGNI ECCEZIONALI

1. Per usufruire del servizio - contributi economici per bisogni eccezionali è necessario che il nucleo familiare possieda i requisiti previsti all'art. 9 alle lettere a – c – d – e – ed inoltre le seguenti condizioni:
 - f. il bisogno eccezionale deve essere documentato con certificazioni di uffici competenti, fatture di spesa e quant'altro sarà ritenuto necessario;
 - g. il reddito mensile del nucleo familiare (art. 5) deve essere inferiore al minimo vitale sommato alla spesa mensile per bisogno eccezionale.

ART. 15

DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. I contributi economici per bisogni eccezionali sono erogati "una tantum" oppure mensilmente a seconda del bisogno.

2. L'erogazione continua finchè persiste il bisogno eccezionale.

ART. 16

DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione necessaria è quella disposta dall'art. 11 e inoltre:

- documenti e certificazioni comprovanti il bisogno eccezionale.

2. La documentazione suddetta può essere integrata da accertamenti che sono:

- indiretti presso uffici pubblici (catasto, enti erogatori di pensioni, U.L.S.S., etc.);
- diretti, presso il domicilio dell'interessato;
- altri e diversi.

CAPO IV

ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 17

CONDUTTORI DI APPARTAMENTO MENO ABBIENTI

1. Ai conduttori di appartamento meno abbienti sono erogati contributi economici secondo quanto stabilito nella legge del 27.7.78 n. 392 al Tit. III, ferme restando le norme di cui ai Capi I e II del presente Regolamento.

ART. 18

HANSENIANI E LORO FAMILIARI

1. Agli Hanseniani e loro familiari sono erogati contributi economici secondo quanto stabilito dalla legge del 13.8.1980, n. 463.

TITOLO III

SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI RICOVERATI IN ISTITUTO

ART. 19

OBIETTIVO

1. Tale servizio, da prestarsi alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente, offre la possibilità di essere ricoverati in istituto, pur non avendo mezzi necessari sufficienti per pagare l'intera retta richiesta.

ART. 20

INTERVENTO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale assume a carico del Bilancio Comunale la retta intera per il ricovero in istituto.
2. Al pagamento concorre il ricoverato con l'eventuale reddito percepito; all'interessato va assicurata la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 20% del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti.

ART. 21

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Per essere ammessi al servizio di mantenimento inabili ricoverati in istituto è necessario avere i requisiti disposti all'art. 9 lettere a-c-d- ed inoltre:
 - m. il reddito mensile della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'istituto;
 - n. non devono esistere persone tenute agli alimenti, come stabilito all'art. 433 C.C.;
2. Nel caso vi siano persone tenute agli alimenti che non vi provvedano, l'Amministrazione Comunale inviterà le stesse ad adempiere a tale obbligo di legge.
3. Qualora, nonostante l'invito, le stesse persone persistano nel non erogare gli alimenti, il responsabile del Servizio notificherà la situazione all'organo giudiziario competente e si procederà all'esame della domanda non tenendo conto del presente requisito.
4. La pratica sarà riesaminata quando l'organo giudiziario competente avrà preso una decisione.
5. Nel caso in cui le persone tenute agli alimenti vi provvedano di fatto, la quota degli alimenti andrà sommata al reddito della persona che chiede il ricovero in istituto

ART. 22

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di mantenimento inabili in istituto viene erogato finchè continua il ricovero.

ART. 23

DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione necessaria è quella prevista all'art. 11.
2. La documentazione suddetta deve essere integrata da accertamenti come previsto all'art. 11 bis.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI E ULTERIORI PROVVIDENZE

ART. 24

AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUZIONE

1. La concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti Pubblici e Privati, Associazioni ed in generale Comitati o Gruppi Spontanei, con esclusione degli interventi in materia di assistenza sociale e scolastica, sono disciplinate dal presente titolo.
2. Le richieste di contribuzione, per essere giudicate ammissibili, devono rispondere ai seguenti requisiti generali (tra loro alternativi):
 - Connessione con attività rivolte allo sviluppo civile, culturale, sociale, economico o ricreativo della Comunità Locale;
 - Connessione con attività dirette all'avviamento allo sport, nello ambito del territorio comunale
 - Connessione con attività di interesse generale, prevalentemente svolte nel territorio comunale o a vantaggio di cittadini di Grisignano Di Zocco;
 - Connessione con attività di promozione delle tradizioni e del patrimonio di valori locali;
 - Connessione con attività a rilevante grado di fruizione da parte della Comunità di Grisignano Di Zocco;
 - Connessione con attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente o del territorio di Grisignano Di Zocco.

ART. 25

DEFINIZIONI

1. Per contributo ordinario, ai fini del presente titolo, si intende il contributo assegnato dall'Amministrazione ad Enti o Associazioni con cadenza tendenzialmente annuale, in relazione all'attività di regolare funzionamento degli Enti o Associazioni a vantaggio della collettività locale.

2. Per contributo straordinario, ai fini del presente titolo, si intende ogni contributo non rientrante nella definizione di cui al comma precedente.

ART. 26

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Gli interessati ad ottenere i contributi previsti dal presente titolo, devono presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria.

2. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo, salvo non sia diversamente disposto dalla disciplina della particolare tipologia di contributo. Tale termine potrà essere dilazionato solo per giustificati motivi.

3. La domanda di contribuzione ordinaria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo, Comitato, con allegati i seguenti documenti:

- Programma delle attività annue, corredato dal preventivo delle spese correlate;
- Relazione sintetica sulle attività programmate, con indicazione del numero di soci e cittadini coinvolti e/o coinvolgibili;
- Dichiarazione relativa agli eventuali contributi chiesti e/o ottenuti da altri Enti o Istituzioni, per lo stesso titolo;
- Dichiarazione relativa alle eventuali tariffe che si intende applicare ai residenti nel Comune di Grisignano per la partecipazione alle attività oggetto di contribuzione, corredata dalla stima presunta del corrispondente gettito complessivo;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

4. Le domande e le dichiarazioni di cui al presente articolo assumono la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà.

5. Per gli interventi di cui al presente titolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione Annuale, effettuerà negli appositi interventi di spesa i necessari stanziamenti, per la cui

quantificazione, compatibilmente con gli indirizzi generali, terrà conto delle domande presentate.

6. La Giunta Comunale definisce criteri dettagliati di assegnazione dei contributi.

7. Il Responsabile del Servizio provvede ai conseguenti adempimenti gestionali, ed in particolare:

- Valuta l' ammissibilità delle richieste di contribuzione;
- Assegna i contributi ai richiedenti, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei criteri definiti dalla Giunta;
- Eroga agli assegnatari una anticipazione pari al 50% del contributo assegnato;

- Liquidava agli assegnatari il saldo del 50%, a seguito della presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e di una precisa rendicontazione sulle correlate spese sostenute, sugli eventuali contributi ricevuti da altri enti o istituzioni, sulle tariffe complessivamente introitate da residenti nel Comune di Grisignano.

8. Il Contributo assegnato non potrà essere superiore al preventivo di spesa presentato e non dovrà determinare la previsione di eccedenze, con specifico riferimento a ulteriori contributi richiesti ad altri enti o istituzioni e al gettito tariffario stimato nei riguardi dei residenti di Grisignano.

9. Il Contributo liquidato non dovrà consentire eccedenze, in relazione alle spese sostenute, agli eventuali ulteriori contributi ricevuti, alle tariffe introitate da residenti in Grisignano; a tal scopo, il Responsabile del Servizio procederà alle opportune riduzioni e/o recuperi.

10. L' Associazione è tenuta a fornire al Responsabile tutte le informazioni-documentazioni da lui richieste, in vista del rispetto del presente articolo.

11. Il Responsabile del Servizio, onde verificare il pieno rispetto del presente articolo, potrà accedere alle scritture contabili del beneficiario; qualora tale accesso venga negato, il beneficiario decadrà integralmente dal contributo ordinario assegnato, sarà tenuto alla restituzione degli acconti già versati, non potrà ottenere l' assegnazione di contributi comunali per il triennio successivo.

12. Il presente articolo non si applica agli interventi patrocinati dal Comune, ai sensi del successivo art. 27, salvo quanto previsto dal comma precedente in materia di poteri di accesso e sanzionatori, al fine di salvaguardare la regolarità e le finalità delle contribuzioni.

ART. 27

INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

1. Il Comune può patrocinare singole manifestazioni o iniziative rivolte allo sviluppo socio-culturale e ricreativo della Comunità Locale. In caso di patrocinio, il Comune può anche erogare contributi che possono coprire ogni spesa prevista, tenuto conto dell'importanza e del valore socio-culturale e tradizionale dell'iniziativa.
2. La decisione di patrocinio è deliberata dalla Giunta.
3. Qualsiasi forma di pubblicità dell'iniziativa patrocinata dovrà recare il "logo" del Comune Di Grisignano Di Zocco – Patrocinatore (stemma comunale con la dicitura "Comune di Grisignano Di Zocco").
4. Per ottenere il patrocinio previsto dal presente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, salvo giustificati motivi.
5. La liquidazione avverrà su presentazione di una relazione sulle spese sostenute, corredata da adeguata documentazione giustificativa.
6. La Giunta Comunale, in relazione alle peculiarità dell'iniziativa patrocinata, ha facoltà di disporre la erogazione di acconti, fino ad un massimo del 50% dell'ausilio comunale assegnato.

ART. 28

VARI TIPI DI INTERVENTO

1. Il Comune può aderire ad Associazioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Territoriali tra Enti Locali e non, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. Le Associazioni di cui al presente comma svolgono attività di promozione e supporto, e non di gestione diretta di servizi ai sensi dei capi 7 e 8 della L. n. 142/90 e successive modificazioni.
2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.
3. Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se al di fuori del territorio comunale; possono essere erogati contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, previo parere di stima dell'U.T.C..
4. Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla L.R. 20 agosto 1987 n. 44, le Parrocchie ed altre comunità religiose che svolgano funzioni pubbliche, possono ottenere contributi per la manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.
5. Il Comune può intervenire altresì a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo.

6. Il Comune può anche erogare provvidenze ad enti, associazioni e cooperative a carattere nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale, la cui attività sia rivolta anche a favore dei cittadini di Grisignano di Zocco.
7. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio.
8. Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico-sociale e nell' ambito della sicurezza e dei servizi rivolti ai cittadini, che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi della Comunità, possono essere assegnati dal Comune contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione coinvolta, arrivano fino all' integrale copertura di ogni spesa da sostenersi per l' assolvimento del servizio.
9. L'attività deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto, a prescindere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 26.
10. A favore delle associazioni e dei gruppi, possono essere messe a disposizione gratuita, per brevissimi periodi, strutture ed attrezzature, aree, dipendenti comunali, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.
11. Il Comune interviene per la promozione di manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, ed assegna contributi in relazione all'importanza ed al rilievo tradizionale dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, depliant, stampati, etc.
12. Per accedere a tali provvidenze, gli interessati devono presentare almeno 10 giorni prima della manifestazione:
- una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, recante un progetto/obiettivo di interesse generale, che riguarda gli aspetti culturali, editoriali, musicali, artistici, naturalistici, turistici, ricreativi e animativi propri delle tradizioni socio-culturali della comunità grisignanese;
 - alla domanda dovrà essere allegata una relazione esemplificativa del progetto/obiettivo oggetto delle provvidenze, il preventivo della spesa ed il piano finanziario con cui il progetto/obiettivo viene realizzato.
13. Per incoraggiare la cooperazione, lo sviluppo della formazione professionale, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune può attribuire contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico.
14. A prescindere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 26, per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, di modesta entità, quali:

1. servizi di trasporto per ospiti di chiara fama;
2. servizio di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
3. premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque reso alla comunità.

15. Le decisioni previste dal presente articolo sono deliberate dalla Giunta.

16. Trovano applicazione alle suddette decisioni i principi generali fissati dal presente titolo, nei limiti di compatibilità.

ART. 29

CONSULTA COMUNALE PER L'ASSOCIAZIONISMO

1. E' costituita la Consulta Comunale per l'associazionismo e il Volontariato Sociale.
2. La Consulta è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore delegato, che la convoca e la presiede;
 - b) Cinque rappresentanti, designati a maggioranza dalle Associazioni, Movimenti, gruppi e comitati, di diritto o di fatto costituiti senza scopo di lucro nell'ambito del territorio comunale di Grisignano di Zocco ed iscritti all' Albo di cui all' art. 31.

ART. 30

COMPITI DELLA CONSULTA

1. La Consulta, di cui al precedente articolo, ha i seguenti compiti:
 - esprimere pareri e proposte alla Giunta Comunale, durante la fase di valutazione dei programmi annuali presentati dalle Associazioni Locali;
 - esprimere pareri e proposte alla Giunta Comunale durante la fase di predisposizione del piano di riparto dei contributi, a sostegno delle attività associative;
 - rappresentare e raccogliere le esigenze, le istanze, i problemi e le proposte che pervengono dall'Associazionismo e dal Volontariato Sociale, non aventi scopo di lucro;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale alla predisposizione di un periodico manifesto divulgativo, che rappresenti tutte le manifestazioni e le iniziative promosse dalle Associazioni, Gruppi e movimenti.
2. I pareri e le proposte previsti dal presente articolo non vincolano l'Amministrazione Comunale.

ART. 31

ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. E' istituito presso l'Assessorato all' Associazionismo l'Albo dell' Associazionismo Locale.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente, ogni Associazione, Gruppo, Movimento o Comitato locale non avente scopo di lucro, presenta domanda al Responsabile del Servizio, allegando alla stessa l'Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale e l'indicazione degli organi statutari regolarmente eletti.

3. L'iscrizione nell'Albo dell'Associazionismo costituisce il presupposto d'accesso ai contributi "ordinari" comunali, per le Associazioni Locali.

4. Le Associazioni, Gruppi, Movimenti e Comitati non iscritti nell'Albo dell'Associazionismo possono accedere ai contributi comunali solo se la loro attività è conforme alle finalità descritte nell'art. 24 del presente regolamento, ed in via straordinaria ed accessoria rispetto ai contributi ordinari.

5. Sono iscritte automaticamente nell'Albo comunale dell'Associazionismo quelle Associazioni, Gruppi, Movimenti e Comitati la cui documentazione richiesta sia già stata acquisita dal Comune.

ART. 32

MENSA E TRASPORTI SCOLASTICI

1. I servizi di mensa e trasporto scolastico rivestono il carattere di interventi per una generalità di soggetti e pertanto i corrispettivi richiesti agli utenti verranno definiti nei programmi relativi o nei bandi riguardanti le borse di studio, tenuto conto dei costi e delle necessità di bilancio, nonché dei vincoli di legge (servizi a domanda individuale): le eventuali riduzioni (rispetto ai costi) sono applicabili per tutti gli utenti indistintamente, ancorchè per settori o località distinte, mentre ulteriori eventuali agevolazioni (sempre di carattere generale) possono riguardare il numero di utenti per ciascuna famiglia. Per le agevolazioni di carattere personale (riguardanti il settore di cui al presente articolo) si farà riferimento **ai principi del presente regolamento.**

TITOLO V

ALBO DEI BENEFICIARI

ART. 33

ISTITUZIONE

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

ART. 34

DATI DA RECEPIRE NELL'ALBO

1. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 35

PUBBLICITA' DELL'ALBO

1. Alla redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio Affari Generali, in base agli elenchi predisposti, nel rispetto degli articoli precedenti, dai settori interessati.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua affissione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Responsabile del Servizio dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.